

REGIONE BASILICATA

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE

Determinazione 27 ottobre 2021, n.969

PSR Basilicata 2014-2020. Sottomisura 7.3 Realizzazione delle infrastrutture per la banda larga (ultimo miglio) e miglioramento dei servizi di base ICT. Recepimento documento RRN per i controlli sulle domande di pagamento.

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 02 Marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
- VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 11 del 13/01/1998, n. 162 del 02/02/1998, n. 655 del 23/02/1998, n.2903 del 13/02/2004 e n. 1340/2017;
- VISTA** la L.R. n. 34 del 06/09/2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTI** il D.lgs. del 26 luglio 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- VISTO** il D.lgs. 14.03.2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- VISTA** la L.R. n. 31 del 25/10/2010 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;
- VISTE** la Legge 07.08.2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del paese” e la legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA** la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha proceduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale” riducendo a sei il numero dei dipartimenti regionali a parziale modifica della D.G.R. n. 227/14 e della DGR 147/14;
- VISTA** la D.G.R. n. 624 del 07.06.2016 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle Strutture e delle Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;
- VISTA** la D.G.R. n. 209 del 17.03.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla DGR n. 624/2016”;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 54 del 10.05.2019 di nomina dei componenti della Giunta Regionale, del Vice Presidente e attribuzione delle relative deleghe;
- VISTA** la D.G.R. n. 524 dello 05/08/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro”;
- VISTA** la L.R. 30.12.2019, n. 29;
- VISTO** il Regolamento 10.02.2021, n. 1, pubblicato sul B.U.R. del 10.02.2021;
- RICHIAMATE** le disposizioni transitorie di cui all’art. 27 del Regolamento, dove è fissato il termine di sessanta giorni dall’emanazione del regolamento, per l’adozione da parte della Giunta della deliberazione di riassetto organizzativo prevista dall’art. 5

comma 2, ferma restando la piena operatività degli uffici esistenti nell'esercizio delle funzioni assegnate fino al conferimento dei nuovi incarichi come disciplinati, quanto a modalità e tempi, dallo stesso articolo 27;

- VISTA** la Delibera n. 219 del 19 marzo 2021, adottata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento, recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, la cui efficacia è tuttavia differita alla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, confermandosi medio tempore la piena operatività degli uffici esistenti nell'esercizio delle funzioni assegnate, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;
- VISTA** la L.R. 06 maggio 2021 n. 19 "Legge di Stabilità Regionale 2021";
- VISTA** la L.R. 06 maggio 2021 n. 20 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023";
- VISTA** la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co.10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii.;
- VISTA** la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021 "Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co.10, del D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- VISTA** la D.G.R. n. 9 del 28.01.2021 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Basilicata. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 8678 del 02.12.2020 di approvazione delle modifiche al Programma (Versione 9)”;
- VISTO** l'Accordo Quadro Stato Regioni dell'11 febbraio 2016 che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga;
- VISTA** la D.G.R. n. 854 del 25.07.2016 di ammissione a finanziamento dell'operazione “Interventi per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella Regione Basilicata” e approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Basilicata e MISE;
- VISTO** l'Accordo di Programma del 27/07/2016 sottoscritto dalla Regione Basilicata ed il MISE, che prevede per l'implementazione dell'operazione per lo sviluppo della banda Ultra Larga nella Regione Basilicata un contributo a valere sul Fondo FEASR 2014-2020 pari a € 3.074.584 unitamente all'accordo integrativo “Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga” sottoscritto in data 28/06/2021 registrato al n° 822 del 08/09/2021 da parte dell'Ufficio Controllo sugli atti della Corte dei Conti;
- VISTA** la D.G.R. n. 890 del 29.07.2016 di approvazione della convenzione operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Basilicata – Fondi PSR FEASR Basilicata 2014-2020;
- VISTA** la scheda della sottomisura 7.3 del vigente PSR Basilicata 2014-2020 (vers. 9) che prevede il sostegno per la “*Realizzazione delle infrastrutture per la banda larga (ultimo miglio) e miglioramento dei servizi di base ICT*”;
- CONSIDERATO** che è necessario definire le procedure per le attività di controllo sulle domande di pagamento presentate dal MISE a titolo di Stato avanzamento Lavori e Saldo Finale, di competenza dell'Ufficio Erogazioni in Agricoltura del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
- VISTO** l'elaborato “*Controlli sulle domande di pagamento – Infrastrutture per la Banda Ultra Larga*” del 27/10/2020 allegato alla presente determinazione predisposto dal Gruppo di Lavoro “Banda Ultra Larga” delle Rete Rurale Nazionale di concerto con Infratel Italia Spa, le AdG regionali e gli Organismi Pagatori;
- RITENUTO** opportuno e necessario, recepire il suddetto documento quale supporto procedurale al Dipartimento politiche Agricole e Forestali per assicurare i controlli sulle domande di pagamento presentate dal MISE a titolo di Stato avanzamento Lavori e Saldo Finale;
- PRESO ATTO** della Convenzione tra l'Organismo Pagatore AGEA e la Regione Basilicata a valere sul PSR Basilicata 2014-2020 sottoscritta in data 25.10.2017 e repertoriata al n. 370 del 27.10.2017;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate e assunte integralmente:

- di recepire il documento allegato "Controlli sulle domande di pagamento - Infrastrutture per la Banda Ultra Larga - del 27/10/2020 per le operazioni ex sottomisura 7.3 del PSR Basilicata <Realizzazione per le infrastrutture per la banda larga e miglioramento dei servizi ICT>;
- di trasmettere integralmente all'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura la presente determinazione comprensiva di allegato;
- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sui siti www.regione.basilicata.it ed <http://europa.basilicata.it/feasr/>.

La presente Determinazione – che viene pubblicata integralmente sul B.U.R.B. – non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Paolo De Nictolis**

IL DIRIGENTE

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



PSR 2014/2020

Sottomisura 7.3

Tipologia di operazione con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico

Infrastrutture per la Banda Ultra Larga

CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

27 ottobre 2020



Indice

1. Premessa	5
2. Normativa di riferimento	6
2.1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.....	6
2.2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532.....	9
3. Rendicontazione	10
3.1 Principi generali e flusso procedurale	10
3.2 Domanda di anticipo	11
3.3 Domande di pagamento intermedio.....	11
3.4 Domanda di saldo	14
4. Controlli.....	16
4.1 Contesto	16
4.2 Controllo amministrativo della domanda di anticipo	16
4.3 Verifica preliminare sul luogo dell'investimento	17
4.4 Controlli amministrativi delle domande di pagamento intermedio e saldo	19
4.5 Controlli in loco.....	21
4.6 Controlli ex post.....	23
5. Principi per la determinazione di riduzioni ed esclusioni.....	25
5.1 Inadempienza dei criteri di ammissibilità, a impegni o altri obblighi	25
5.2 Indici di verifica	31
5.3 Riduzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese.....	32
5.4 Ordine di applicazione delle riduzioni	32
6. Allegati	33



1. Premessa

Il presente documento, realizzato dal Gruppo di lavoro “Banda Ultra Larga” (RRN), in collaborazione con Infratel Italia Spa, le AdG regionali e gli Organismi Pagatori, riporta i principi generali nell’ambito dei controlli sugli interventi finanziati dai PSR 2014/2020 (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014) in relazione alla realizzazione dell’infrastruttura di Banda Ultra Larga di cui alla tipologia di operazione della sottomisura 7.3 dei PSR il cui beneficiario è il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE).

In particolare, riporta i contenuti essenziali delle domande di pagamento e descrive i controlli amministrativi e i controlli in loco a cui sono sottoposte la domanda di anticipo, le domande di pagamento intermedio e la domanda di saldo.

Il documento è strutturato in 5 sezioni:

1. la prima sezione sintetizza la normativa relativa ai controlli ponendo l’accento in particolare sui controlli amministrativi e sui controlli in loco;
2. la seconda sezione descrive il flusso procedurale e i contenuti delle domande di pagamento;
3. la terza sezione esamina nello specifico i controlli, sia amministrativi che in loco, secondo le normative applicabili all’investimento di Banda Ultra Larga finanziato attraverso la tipologia di operazione della sottomisura 7.3 con beneficiario MiSE nel periodo di programmazione 2014-2020;
4. la quarta sezione descrive i principi per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni fornendo una base comune per le AdG e gli Organismi Pagatori sui criteri, obblighi ed impegni relativi alla Banda Ultra Larga;
5. l’ultima sezione (allegati) schematizza le procedure di controllo.

Il presente documento viene fornito a scopo puramente informativo per supportare le AdG e gli OOPP e non rappresenta un documento giuridicamente vincolante. Nel caso di una controversia che coinvolge il diritto dell’Unione, in base al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, spetta in ultima analisi alla Corte di giustizia dell’Unione europea fornire un’interpretazione definitiva del diritto applicabile dell’Unione.



2. Normativa di riferimento

2.1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Articolo 48 - Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.
2. [...]
3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:
 - a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
 - b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applicano una delle forme o dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.
5. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite¹ per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;

¹ Le visite *in situ* (visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata) nel contesto dei controlli amministrativi hanno finalità diverse dai controlli in loco. Le visite *in situ* hanno lo scopo di verificare la realizzazione dell'investimento. Nel secondo caso, l'obiettivo è quello di completare i controlli amministrativi per effettuare un controllo il più completo possibile su un campione di beneficiari.



b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;

c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

[...]

Articolo 49 - Controlli in loco

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.
2. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

Articolo 50 - Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco

1. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all'articolo 46 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata ogni anno civile dall'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi.

Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.

[...]

2. Solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo conformemente all'articolo 9 sono conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

Le domande di pagamento che siano risultate non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

3. Solo i controlli che soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 49 e 51 possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.
4. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;



- c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma di sviluppo rurale;
 - d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
 - e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.
5. Se i controlli in loco evidenziano un'inadempienza significativa nell'ambito di una misura di sostegno o di un tipo di operazione, nell'anno civile successivo l'autorità competente aumenta la percentuale di controllo a un livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione.
6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre al 3% dell'importo cofinanziato dal FEASR il livello minimo di controlli in loco svolti ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se una delle condizioni di cui al secondo comma non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco. Essi applicano il livello minimo dei controlli in loco di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno civile successivo.

Articolo 51 - Contenuto dei controlli in loco

1. I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.
2. I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

3. I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.
4. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.



[...]

Articolo 52 – Controlli ex post

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale.
2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per i quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.
3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25% del campione è selezionata a caso.

2.2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532

A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, per l'anno 2020 sono applicabili le deroghe di cui al Capo I del "Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune".

RETERURALE
NAZIONALE
20142020



3. Rendicontazione

3.1 Principi generali e flusso procedurale

Oggetto della concessione per l'operazione Banda Ultra Larga – tipologia di operazione della sottomisura 7.3 dei PSR con beneficiario MiSE – è la progettazione e realizzazione di una infrastruttura di banda ultra larga secondo il piano tecnico oggetto della gara di concessione espletata da Infratel ed allegato alla convenzione operativa sottoscritta tra ciascuna Regione e MiSE. Nel piano tecnico sono individuati, nel complesso, il valore massimo stimato dell'infrastruttura (VA) e il corrispondente prezzo (P) (rif. "5. Quadro Economico") ed indicativamente per comune (rif. "4. Dettaglio degli interventi") il numero di unità immobiliari (abitazioni e unità locali) e sedi PA da raggiungere e la relativa velocità di connessione nonché la popolazione a piano.

Le "Linee guida per l'attuazione, la rendicontazione, il monitoraggio e il controllo dell'intervento pubblico per lo sviluppo della banda Ultralarga nelle aree bianche - Fondi SIE 2014-2020 esaminate con parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 settembre 2018" (di seguito indicate per brevità come Linee Guida BUL) espongono sinteticamente il flusso procedurale relativo alle domande di pagamento rimandando la definizione di modalità operative e la descrizione dei contenuti delle domande alle disposizioni operative delle AdG e degli OP.

Nel presente documento si individuano tra gli altri, gli elementi e i contenuti minimi delle domande di pagamento utili allo svolgimento dei controlli. Ciascuna AdG e OP potrà eventualmente adeguare/integrare questi contenuti prevedendo nelle proprie disposizioni ulteriori specifiche e/o documenti.

Al fine di verificare la realizzazione a livello di singola domanda di pagamento, si individua come unità minima elementare il singolo progetto collaudato per **comune** (fibra ottica e/o PCN² e/o FWA³) per valutare l'avanzamento del piano tecnico.

Inoltre, è importante tenere ben presente che nel flusso procedurale si intrecciano due distinte modalità di rendicontazione:

- la rendicontazione predisposta ai fini del contributo FEASR, che attiene al rapporto tra Organismo Pagatore/Regione <--> MiSE e che prevede la presentazione di domande di anticipo e di pagamento (una o più intermedie; saldo) per opere collaudate in uno o più comuni;

² Punto di Consegna Neutro

³ Fixed Wireless Access



- i meccanismi di rendicontazione previsti nel contratto tra stazione appaltante e concessionario (rapporti MiSE <-->Infratel <--> Open Fiber) che prevedono pagamenti di acconto⁴ e pagamento di saldo secondo gli obblighi contrattuali tra le parti.

Il presente documento disciplina la rendicontazione predisposta nel procedimento di rendicontazione del contributo FEASR.

3.2 Domanda di anticipo

Secondo le linee guida BUL: *“Il MiSE presenta, per ciascuna domanda di sostegno, una domanda di pagamento a titolo di anticipo ai sensi dell’art. 63 del reg. UE 1305/2013, completa di apposita dichiarazione sostitutiva a garanzia equivalente della fidejussione corrispondente al 100% dell’importo anticipato. L’anticipo sarà richiesto per un importo variabile in base alle specifiche convenzioni Regione – MiSE e comunque non superiore al 50% dell’importo concesso in domanda di sostegno”*

Pertanto, la domanda di anticipo è corredata di dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo, che costituisce una garanzia equivalente ad una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per un importo corrispondente al 100% dell’importo anticipato, redatta secondo il *facsimile* allegato alle linee guida BUL (allegato n. 7).

3.3 Domande di pagamento intermedio

Secondo le linee guida BUL: *“Il MiSE presenta domanda di pagamento intermedia (SAL/acconto) secondo quanto stabilito nelle rispettive Convenzioni Operative sottoscritte tra la Regione ed il MiSE a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute allegando la documentazione che consenta di verificare la regolare attuazione del progetto; le modalità operative e procedurali e i contenuti della domanda di pagamento sono definiti dalle AdG e dagli OP”.*

Il MiSE presenta una o più domande di “Pagamento Intermedio” per rendicontare le spese sostenute per interventi collaudati nei comuni individuati nel piano tecnico vigente alla data di presentazione della domanda di pagamento. Ciascuna domanda di pagamento intermedio può essere presentata solo a seguito del pagamento della domanda precedente.

Ogni domanda di pagamento intermedio è corredata da una relazione descrittiva delle opere realizzate e dei parametri raggiunti redatta secondo il *facsimile* allegato (allegato n. 2), che permetta

⁴ Disciplinare di costruzione – articolo 20 individua le condizioni per l’erogazione delle rate di acconto in funzione del valore delle opere raggiunto con i SAL emessi dal DL e della percentuale di collaudo dei comuni



di verificare la regolare attuazione degli interventi concessi e di ricondurre le spese rendicontate alla realizzazione dell'infrastruttura nel/i comune/i. In particolare, per ciascun comune, sono individuati i parametri raggiunti⁵, il valore dell'opera realizzata (VA)⁶ secondo quanto riportato nel certificato di collaudo⁷, gli esecutori dei lavori e il prezzo di concessione (P) riconosciuto dal RUP. La relazione contiene il quadro delle spese sostenute per la progettazione e la realizzazione delle opere e per le spese di personale e i costi indiretti. La relazione comprende una sezione dedicata alle verifiche svolte dal beneficiario comprensiva delle check list di autovalutazione relative all'esecuzione dei contratti⁸.

Ciascuna AdG e OP definisce i dati pertinenti e i documenti che il beneficiario deve inserire nel sistema informativo per la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda è corredata della seguente documentazione tecnica, con riferimento a ciascun comune:

- Elaborato cartografico della documentazione *as built*⁹ (shape file del tracciato);
- certificato di collaudo controfirmato dal concessionario che riporta il valore delle opere (VA) corredato di:
 - stato finale dei lavori;
 - verbale di verifica dell'impianto;
 - verbale di verifica ottica e misure ottiche;
 - verbale di cessione delle infrastrutture esistenti utilizzate¹⁰;
- benestare al/ai pagamento/i emesso/i dal RUP con riferimento alla/alle richieste di acconto del concessionario¹¹.

⁵ In domanda di pagamento intermedio occorre indicare per ciascun comune il numero di abitazioni e unità locali collegabili alla rete (servite da un punto di terminazione della rete in fibra ad una distanza massima di 40m dagli edifici / UI), la relativa velocità di connessione (reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s e reti almeno 30 Mbit/s), la popolazione potenzialmente coperta dal servizio e il numero di sedi di PA collegate in fibra.

⁶ Costo dell'opera realizzata comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate e l'importo massimo riconosciuto come valore delle opere.

⁷ Disciplinare di costruzione – capo 11 Disposizioni per l'ultimazione – articolo 29 Ultimazione dei lavori oggetto degli Ordini di esecuzione – Collaudo: Il certificato di collaudo riporterà il costo dell'opera realizzata comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate e l'importo massimo riconosciuto come valore delle opere, pari all'importo del progetto esecutivo qualora il costo dell'opera sia superiore a quanto previsto dal progetto stesso. Viceversa, qualora il costo delle opere, comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate, sia inferiore a quello del progetto esecutivo questo costituirà l'importo massimo riconosciuto.

⁸ Check list di autovalutazione relativa ad esecuzione dell'affidamento In House Providing e del contratto di concessione.

⁹ La cartografia progettuale *as built* dovrà dare evidenza dell'infrastruttura pubblica utilizzata a titolo gratuito

¹⁰ Disciplinare di costruzione - Art 29: dalla data del collaudo sarà trasferita dal concessionario al concedente la proprietà o il diritto d'uso delle infrastrutture esistenti utilizzate nonché dei locali e dei terreni in cui è localizzato il PCN. Per formalizzare detto trasferimento di proprietà o diritto d'uso sarà firmato dalle parti apposito verbale di cessione

¹¹ In alternativa, benestare al pagamento del saldo emesso dal RUP



Inoltre, ad ogni domanda sono allegati documenti amministrativo contabili per dimostrare il pagamento del prezzo di concessione:

- Documenti di spesa/fatture di Infratel SpA pagati dal MiSE e relativi giustificativi di pagamento; a questi sono allegati copia dei pertinenti documenti di spesa/fatture del Concessionario pagati da Infratel SpA (contenenti il riferimento al benessere alla fatturazione) e dei relativi giustificativi di pagamento (ordini di bonifico di Infratel con il riferimento alla fattura di Open Fiber);
- Disposizioni di pagamento per beneficiario emesse dal Sistema Finanziario IGRUE ed approvate dal MiSE, relative alle fatture emesse da Infratel;
- Note del beneficiario relative alla documentazione amministrativo-contabile relativa ai SAL emessi da Infratel attestanti i controlli svolti dal beneficiario;
- Giustificativi dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse da Infratel¹².

Nel flusso di fatturazione tra concessionario (Open Fiber) – stazione appaltante (Infratel) – beneficiario (MiSE) deve essere garantita la tracciabilità delle spese sostenute e dei lavori realizzati. Pertanto, tutte le fatture elettroniche e i bonifici devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG)¹³.

Infine, ad ogni domanda sono allegati i seguenti documenti amministrativo contabili per dimostrare il pagamento delle spese generali¹⁴ (documentate con fattura da Infratel verso il MiSE) come definito nelle Linee Guida BUL:

- Costi diretti
Per i costi di viaggio e di soggiorno, costi per il supporto specialistico/acquisizione di servizi: documentazione idonea, probatoria e giustificativa della spesa, nonché documentazione che dimostra le modalità di selezione del fornitore/consulente e contratto di affidamento e fattura/documenti contabili, aventi forza probante equivalente, nei casi di costi per il supporto specialistico/acquisizione di servizi. La rendicontazione è a costi reali e per commessa. Gli importi così calcolati fanno riferimento ai giustificativi di spesa emessi da Infratel nei confronti del MiSE e sono collegati ai giustificativi di pagamento e atti di liquidazione del MiSE.
- Costi diretti del personale Infratel
 - a) Personale dipendente interno

¹² Comunicazione del trasferimento dei fondi da MiSE a Infratel con relativa autorizzazione all'uso delle risorse, quietanza del sistema IGRUE e liberatorie di Infratel

¹³ Salvo casi che legittimano la mancata acquisizione, quali la relazione con In House

¹⁴ Documento "Rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al soggetto attuatore INFRATEL Italia SPA. Modalità di rendicontazione" e s.m.i.



Costi standard riferiti al personale impegnato sulle commesse: gli importi derivano dal prodotto dei costi standard per le ore certificate nei time sheet, e sono riferite a ciascun dipendente di Infratel autorizzato a tale attività con specifico incarico; gli importi così calcolati fanno riferimento ai giustificativi di spesa emessi da Infratel nei confronti del MiSE e sono collegati ai giustificativi di pagamento e atti di liquidazione del MiSE;

b) Personale Parasubordinato

Per il personale impegnato nella realizzazione e gestione delle attività di collaudo dei cantieri: documentazione idonea, probatoria e giustificativa della spesa (buste paga/documenti contabili aventi forza probante equivalente), nonché documentazione che dimostra le modalità di selezione del personale, incarico di collaborazione. La rendicontazione è a costi reali e per commessa. Gli importi fanno riferimento ai giustificativi di spesa emessi da Infratel nei confronti del MiSE e sono collegati ai giustificativi di pagamento e atti di liquidazione del MiSE.

- Costi indiretti

spese generali: tali costi sono rendicontati applicando il Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 68, paragrafo 1, lett. b) che prevede un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale dedicato alla commessa.

- Personale MiSE (qualora previsto): busta paga o cedolino o altro giustificativo di spesa rilasciato dall'ufficio stipendi del MiSE; giustificativi di pagamento verso il dipendente e degli altri oneri dovuti a norma di legge ad altro soggetto o altro giustificativo di spesa rilasciato dall'ufficio stipendi del MiSE; documento di assegnazione del personale al progetto con indicazione dell'impegno temporale derivante dai time sheet.

L'importo totale per le spese generali documentate con fattura da Infratel verso il MiSE ammonta ad un massimo del 2% come definito nelle Convenzioni operative.

In fase di controllo delle opere realizzate, la Regione si riserva di richiedere ogni altra documentazione al fine di verificare la corretta esecuzione del Piano Tecnico.

3.4 Domanda di saldo

Secondo le linee guida BUL: *"Il MiSE infine presenta domanda di saldo, allegando la documentazione che consenta di verificare la completa realizzazione del progetto e di riconciliare gli importi erogati a titolo di anticipo. Qualora gli importi concessi rimanenti eccedenti l'anticipo erogato, siano stati già richiesti e liquidati nelle domande di pagamento di SAL prima del saldo finale, la domanda di pagamento a saldo consisterà nella sola presentazione della documentazione inerente il completamento del progetto, senza richiesta di ulteriori importi, in quanto già erogati, al fine di consentire la riconciliazione delle somme erogate in anticipo dalla Regione. A seguito della*



riconciliazione dell'importo dell'anticipo l'Organismo Pagatore, previa autorizzazione della Regione, procede allo svincolo della dichiarazione sostitutiva della fidejussione. Se l'anticipo non viene riconciliato in tutto o in parte vengono avviate le procedure di recupero da parte dell'Organismo Pagatore."

Pertanto, a completa realizzazione degli interventi previsti nel piano tecnico vigente, il MiSE presenta una domanda di saldo di contenuto analogo alla domanda di pagamento intermedio, e quindi corredata della documentazione elencata nel precedente paragrafo, per tutti i comuni che non siano già stati rendicontati nei pagamenti intermedi.

Andrà inoltre presentato un quadro riepilogativo complessivo che consenta la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano tecnico oggetto della concessione in vigore.

RETERURALE
NAZIONALE
20142020



4. Controlli

4.1 Contesto

Le domande di pagamento sono soggette ai controlli amministrativi ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014 e, se selezionate, ai controlli in loco previsti all'art. 49 e seguenti del medesimo Regolamento.

La seguente proposta procedurale è predisposta secondo il principio che normalmente sottende i controlli effettuati per le misure ad investimento, ovvero la coerenza tra l'oggetto del controllo in domanda di pagamento e l'oggetto della concessione derivante dall'approvazione della domanda di sostegno.

Trattandosi di un progetto molto ampio, la rendicontazione può comportare diverse domande di pagamento intermedio, presentate nel corso della realizzazione del piano tecnico. La verifica relativa allo stato di avanzamento della realizzazione del piano viene pertanto eseguita a livello di singola domanda di pagamento con riferimento all'infrastruttura realizzata nei singoli comuni rendicontati.

La schematizzazione delle fasi di controllo è riportata nell'allegato n. 1.

4.2 Controllo amministrativo della domanda di anticipo

Il controllo amministrativo della domanda di anticipo verifica la correttezza e la completezza della garanzia allegata alla domanda.

In pratica:

L'istruttoria sulla domanda di anticipo comporta una serie di verifiche attestata nelle check-list volte ad accertare:

- la ricevibilità della domanda;
- la presenza di una garanzia in originale¹⁵;
- il rispetto di eventuali altre condizioni indicate nelle disposizioni attuative dell'operazione per la liquidazione dell'anticipo;
- la verifica dei contenuti della dichiarazione e della rispondenza allo schema approvato dalle Linee Guida BUL.

La garanzia è conservata dall'OP fino al termine del procedimento e può essere svincolata dal medesimo una volta accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento superi l'importo dell'anticipo.

¹⁵ Non si procede alla verifica in merito alla validità e all'autenticità della garanzia poiché la conferma di validità si intende acquisita con la medesima dichiarazione di impegno



4.3 Verifica preliminare sul luogo dell'investimento

La visita accerta l'effettiva realizzazione dell'intervento.

Nella visita occorre in primo luogo accertare la corrispondenza dell'intervento realizzato (infrastruttura) con l'operazione approvata ai fini del sostegno del PSR. Poiché oggetto della concessione è la realizzazione di una infrastruttura che permetta di fornire servizi definiti per quantità e tipologia ad un determinato numero di unità immobiliari, abitazioni e PA in un certo numero di comuni, la visita deve accertare che l'opera oggetto di collaudo sia stata realizzata e permetta di fornire potenzialmente un certo tipo di servizio in termini di copertura e velocità della rete. Tenuto conto che la stazione appaltante, per verificare il livello di copertura e il tipo di servizio, verifica le caratteristiche della rete in sede di collaudo e data la particolarità della verifica, per strumentazione e modalità di esecuzione (in presenza o da remoto), la visita sul luogo dell'investimento avverrà contestualmente al collaudo di Infratel. Pertanto, si tratta di una "verifica preliminare" sul luogo dell'investimento che temporalmente si colloca prima della presentazione delle corrispondenti domande di pagamento.

Inoltre, tale visita verifica il rispetto degli obblighi di pubblicità ed informazione relativamente alla cartellonistica (cfr. Allegato III Reg. UE n. 808/2014)¹⁶ nell'ambito dei cartelli di cantiere¹⁷.

In pratica:

La visita viene effettuata in ciascun comune, o in un campione di comuni, contestualmente al collaudo effettuato da Infratel. Nel caso in cui tale collaudo avvenga da remoto, con l'utilizzo di tecnologie dedicate (es. collegamenti audio/video con tecnici sul posto), il controllore dovrà essere messo da Infratel nelle condizioni di partecipare utilizzando le medesime modalità tecniche. Nel verbale di collaudo redatto da Infratel viene dato conto della presenza dell'OP/Ente responsabile della "verifica preliminare". Il MiSE, pertanto, fornisce preventivamente e con ragionevole anticipo alle strutture responsabili dei controlli delle domande di pagamento una pianificazione complessiva dei controlli previsti e una comunicazione specifica con i dettagli relativi al singolo collaudo.

La verifica interessa tutte le componenti dell'intervento finanziato. Tuttavia, nei casi in cui nello stesso arco temporale si svolgessero collaudi in numerosi comuni e/o l'infrastruttura

¹⁶ Si veda il documento di indirizzo "Obblighi di informazione e pubblicità. Cartellonistica temporanea e permanente" redatto dal gruppo di lavoro BUL della RRN.

¹⁷ In caso di mancato riscontro della cartellonistica i collaudatori di Infratel effettuano una segnalazione ad Open Fiber, a seguito della quale si apre una posizione di non conformità che il concessionario è tenuto a chiudere entro un massimo di 20 gg dalla segnalazione.



fosse diffusa sul territorio, i funzionari del nucleo di controllo potrebbero decidere di visionarne soltanto un campione delle opere realizzate nell'ambito di ciascun comune campionato. In questo caso sulla documentazione di controllo va effettuata una annotazione che motivi la decisione e descriva la modalità di campionamento, per assicurare la correttezza e la trasparenza della procedura di controllo.

Verbalizzazione della visita

La visita preliminare deve essere oggetto di una adeguata registrazione. Nella relazione di visita si dà atto del sopralluogo (in presenza o da remoto) con l'indicazione di data, presenza del beneficiario o suo delegato; luoghi ispezionati; verifiche effettuate; esiti sintetici della verifica dell'impianto, della verifica ottica e misure ottiche. La relazione raccoglie ogni informazione, annotazione e riscontro oggettivo di cui tenere conto nel proseguimento dell'attività di controllo.

La relazione di visita attesta infine la presenza della cartellonistica¹⁸ presso i cantieri, qualora ancora attivi.

Successivi adempimenti

L'esito della visita sul luogo dell'investimento viene acquisito nell'ambito del controllo in loco della domanda di pagamento in cui viene rendicontata l'infrastruttura realizzata nel comune. Alla domanda di pagamento sarà allegato il certificato di collaudo corredato di stato finale dei lavori, verbale di verifica dell'impianto, verbale di verifica ottica e misure ottiche, verbale di cessione delle infrastrutture¹⁹.

In pratica:

L'istruttore incaricato del controllo in loco della domanda di pagamento raccoglie tutti i verbali di visita preliminare redatti per i comuni rendicontati.

La visita preliminare sul luogo dell'investimento, essendo parte integrante del controllo in loco delle domande di pagamento, potrà essere svolta dal medesimo funzionario che effettua il controllo in loco.

¹⁸ Vedasi Allegato III, 2.2.c del Reg. (UE) n. 808/2014

¹⁹ Verbale con cui OF cede ad Infratel in fase di collaudo le infrastrutture acquisite in IRU.



4.4 Controlli amministrativi delle domande di pagamento intermedio e saldo

Le domande di pagamento intermedio e le domande di saldo sono sottoposte ai controlli amministrativi per:

- a) la verifica della **conformità dell'operazione** completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- b) la verifica dei **costi sostenuti** e dei **pagamenti effettuati**.

Durante i controlli amministrativi si deroga alla visita sul luogo dell'investimento ai sensi dell'Art. 48, par. 5, primo comma, lett. a) del Reg. 809/2014.

Il controllo amministrativo di ciascuna domanda di pagamento avrà ad oggetto la verifica di infrastrutture collaudate nel/nei comune/i rendicontato/i che concorrono al raggiungimento degli obiettivi complessivi individuati nel Piano Tecnico. Tenendo conto di un'adeguata analisi dei rischi e dell'entità degli importi richiesti, se debitamente giustificato il controllo amministrativo può essere svolto su un campione di comuni rendicontati nella domanda di pagamento oggetto di controllo, secondo una modalità di campionamento prestabilita dalle autorità competenti.

Il controllo amministrativo verte anche sulla verifica della regolare esecuzione dei contratti (affidamento In House e contratto di concessione).

In domanda di saldo si verifica il raggiungimento degli obiettivi complessivi a livello di piano tecnico vigente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo.

A. La verifica della conformità con l'operazione concessa è incentrata sulla verifica delle caratteristiche dell'infrastruttura realizzata nei comuni rendicontati.

In ciascuna domanda di pagamento intermedio e in domanda di saldo, per ciascun comune rendicontato vengono registrati in domanda e verificati in istruttoria i parametri raggiunti in termini di servizio potenzialmente offerto e unità immobiliari / sedi PA raggiunte:

- servizio potenzialmente offerto "over 100 Mbit/s" o "over 30 Mbit/s";
- popolazione potenzialmente coperta dal servizio;
- numero di unità immobiliari e abitazioni servite con un punto di accesso a meno di 40 m;
- numero di sedi di PA collegate in fibra.

Il controllo amministrativo verifica inoltre l'assenza di doppio finanziamento delle opere rendicontate. A tal fine, la cartografia progettuale *as built* dovrà dare evidenza dell'infrastruttura pubblica utilizzata a titolo gratuito eventualmente comprensiva delle infrastrutture in fibra ottica realizzate con Fondi SIE nella presente e precedente programmazione.



RETERURALE
NAZIONALE
20142020

In domanda di saldo si verifica il raggiungimento degli obiettivi complessivi a livello di piano, secondo quanto previsto in concessione. In esito all'istruttoria della domanda di saldo, qualora il numero totale di unità immobiliari e sedi PA raggiunte nei comuni rendicontati non raggiungesse gli obiettivi individuati in concessione, si procederebbe al calcolo della riduzione del contributo.

In pratica:

La quantificazione dei parametri, in termini di servizio offerto, può essere accertata nel/i comune/i rendicontato/i, tenendo conto dei dati del/i collaudo/i svolto/i da Infratel Spa registrati nella documentazione prodotta da Infratel ed allegata alla/e domanda/e di pagamento da parte del MiSE.

Pertanto, la *documentazione* utilizzabile dall'istruttore nell'ambito del controllo amministrativo è costituita dal certificato di collaudo corredato di stato finale dei lavori, verbale di verifica dell'impianto, verbale di verifica ottica e misure ottiche, verbale di cessione delle infrastrutture.

Relativamente alle unità immobiliari e sedi PA raggiunte, la *documentazione* utilizzabile dall'istruttore nell'ambito del controllo amministrativo è costituita dalla documentazione finale di progetto con l'elaborato cartografico della documentazione *as built*.

B. La verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati:

Le spese ammissibili sono quelle sostenute dal MiSE per l'importo del prezzo di concessione riconosciuto a fronte del valore (VA) dell'infrastruttura collaudata nei comuni FEASR individuati nel piano tecnico vigente alla presentazione della domanda di pagamento.

Il prezzo della concessione (P) è pari al valore economico dell'investimento (Va) al netto del valore dei flussi di cassa attualizzati previsti nell'offerta; il ribasso applicato al Va di ciascun comune nella valorizzazione delle opere collaudate è pari al rapporto P/Va di aggiudicazione.

In sede di rendicontazione, P viene riconosciuto fino al limite massimo dell'importo concesso.

In pratica:

Per ciascun comune la spesa è ammessa per l'importo del prezzo riconosciuto a Open Fiber a seguito del collaudo.

La *documentazione* utilizzabile dall'istruttore nell'ambito del controllo amministrativo:



- certificato di collaudo, che riporta il valore dell'opera realizzata (VA)²⁰, corredato di stato finale dei lavori e
- documenti amministrativo-contabili che dimostrano il pagamento del prezzo di concessione, ovvero:
 - benestare al pagamento emesso/i dal RUP con riferimento alla/alle richieste di acconto del concessionario;
 - fatture di Open Fiber contenenti il riferimento al benestare alla fatturazione e ordine di bonifico di Infratel con il riferimento alla fattura di Open Fiber;
 - fatture di Infratel liquidate dal MiSE;
 - relazione (vedi allegato n. 2) e disposizioni di pagamento per beneficiario emesse dal Sistema Finanziario IGRUE ed approvate dal MiSE, relative alle fatture emesse da Infratel;
 - giustificativi dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse da Infratel²¹.

Il controllo amministrativo della domanda di saldo comprende la verifica in merito alla completezza dell'intervento. Nel caso in cui il progetto non venisse realizzato nella sua interezza o si concludesse con un pagamento complessivo inferiore agli importi già ricevuti, si procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, così come stabilito dalle citate "Linee guida sull'ammissibilità delle spese".

In corso di istruttoria della domanda di saldo si verifica, inoltre, il rispetto del limite del 2% del rimborso dei costi diretti ed indiretti come stabilito nelle Convenzioni operative (laddove previsto), eventualmente riconciliando le somme già erogate con i pagamenti intermedi.

4.5 Controlli in loco

²⁰ Disciplinare di costruzione – capo 11 Disposizioni per l'ultimazione – articolo 29 "Ultimazione dei lavori oggetto degli Ordini di esecuzione – Collaudo": Il certificato di collaudo riporterà il costo dell'opera realizzata comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate e l'importo massimo riconosciuto come valore delle opere, pari all'importo del progetto esecutivo qualora il costo dell'opera sia superiore a quanto previsto dal progetto stesso. Viceversa, qualora il costo delle opere, comprensivo del valore delle infrastrutture esistenti utilizzate, sia inferiore a quello del progetto esecutivo questo costituirà l'importo massimo riconosciuto.

NT-3 Norma tecnica di collaudo delle infrastrutture – 3.7 certificato di collaudo: Il valore delle opere è pari alla somma del costo di realizzazione, dedotto dallo stato finale, e dalla valorizzazione delle infrastrutture esistenti. Nel caso in cui il valore delle opere fosse superiore al valore del progetto esecutivo, il valore riconosciuto e riportato nel verbale di collaudo sarà quello del progetto esecutivo.

²¹ Comunicazione del trasferimento dei fondi da MiSE a Infratel con relativa autorizzazione all'uso delle risorse, quietanza del sistema IGRUE e liberatorie di Infratel



Secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario, almeno il 5 % della spesa cofinanziata dal FEASR e dichiarata ogni anno civile dall'organismo pagatore (a livello di singola Misura), deve essere oggetto di controlli in loco:

- verificando che le operazioni siano state attuate in conformità alle norme applicabili;
- coprendo tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi che è possibile controllare al momento della visita e che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi²².

Tutte le domande di pagamento per la realizzazione dell'infrastruttura BUL nell'ambito della tipologia di operazione della sottomisura 7.3 dei PSR con beneficiario MiSE con ogni probabilità saranno sempre considerate estratte a campione per i controlli in loco.

I controlli in loco verificano inoltre:

- l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi; ciò comprende:
 - a) una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario;
 - b) (se necessario) un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Il controllo in loco tiene conto delle risultanze della visita sul luogo dell'investimento effettuata contestualmente al collaudo di Infratel (visita preliminare), durante la quale vengono acquisiti riscontri, rilievi, misurazioni, già descritti nella sezione 4.3 dedicata alla visita preliminare sul luogo dell'investimento.

In pratica:

L'universo è costituito dai comuni rendicontati nella domanda di pagamento.

Si procede al campionamento per individuare un numero di comuni corrispondente ad almeno il 5% della spesa rendicontata. Qualora si effettuino le visite preliminari il campione viene estratto dal calendario che il beneficiario fornisce periodicamente per l'esecuzione dei collaudi.

Per ciascuno di questi comuni oggetto di controllo, si seleziona un campione rappresentativo di voci dello stato finale dei lavori corrispondente ad almeno il 3% del VA del comune.

²² Reg. di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Reg. (UE) 809/2014.



Verbalizzazione della visita

La visita deve essere oggetto di una adeguata registrazione. Nella relazione di visita si dà atto del sopralluogo con l'indicazione di data, presenza del beneficiario o suo delegato²³ e degli altri soggetti interessati; luoghi ispezionati; verifiche effettuate. La relazione raccoglie ogni informazione, annotazione e riscontro oggettivo di cui tenere conto nel proseguimento dell'attività di controllo, ivi compreso il rispetto della normativa appalti e il rispetto degli obblighi di pubblicità.

In caso di non conformità nel campione selezionato, si procede ad un secondo campionamento seguendo le medesime modalità di selezione.

In pratica:

Tutte le domande di pagamento sono sottoposte al controllo in loco.

Il controllo in loco è eseguito in separazione di funzioni ovvero l'istruttore che esegue il controllo in loco può aver svolto la visita preliminare sul luogo dell'investimento, ma non può aver eseguito il controllo amministrativo sulla domanda di pagamento.

Il funzionario incaricato del controllo:

- prende atto di quanto rilevato nell'ambito del controllo amministrativo, ripercorrendo tra l'altro anche la verifica dei giustificativi di spesa e di pagamento eseguita in via documentale dall'istruttore del controllo amministrativo;
- raccoglie tutti i verbali di visita preliminare redatti per i comuni rendicontati
- applica un grado di approfondimento maggiore ricalcolando alcune voci dello stato finale dei lavori che concorrono alla definizione del VA;
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità.

4.6 Controlli ex post

Ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, art. 52, paragrafo 2, almeno il 1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento deve essere oggetto di controlli ex post. L'Organismo Pagatore provvederà annualmente al campionamento.

I controlli ex post verificano il rispetto degli impegni legati alla stabilità dell'operazione definita dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in particolare che non vi sia:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

²³ Contestualmente alla verbalizzazione si acquisisce la delega del MISE



- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari

Nel caso specifico, i primi due punti del dettato regolamentare non sono pertinenti con l'operazione BUL della sottomisura 7.3 il cui beneficiario è il MiSE.

In pratica:

L'universo è costituito dai comuni in cui è stata realizzata la BUL attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla tipologia di operazione della sottomisura 7.3 del PSR FEASR 2014-2020 con beneficiario MiSE.

Si procede al campionamento annuale per individuare un numero di comuni corrispondente ad almeno l'1% della spesa FEASR.

Durante il controllo, che deve prevedere anche un sopralluogo al luogo di realizzazione dell'operazione, viene verificato in particolare che non siano intervenute modifiche che alterino gli obiettivi dell'operazione (nonché altri impegni descritti nei rispettivi PSR).

Relazione del controllo

Il controllo deve essere oggetto di una adeguata registrazione (art. 53, par. 2 del Reg. n. 809/2014).

Nella relazione si dà atto anche del sopralluogo con l'indicazione di data, presenza del beneficiario o suo delegato e degli altri soggetti interessati, luoghi ispezionati, verifiche effettuate. La relazione raccoglie ogni informazione, annotazione e riscontro oggettivo di cui tenere conto, ivi compreso il rispetto degli obblighi di pubblicità (impegno descritto nel PSR).



5. Principi per la determinazione di riduzioni ed esclusioni

Le riduzioni e le esclusioni previste, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi, in loco ed ex post effettuati sulle domande di pagamento, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilità previste per detta tipologia di operazione, compresa l'ammissibilità delle spese.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 relativamente agli importi ammissibili al sostegno, il mancato rispetto degli impegni, criteri ed obblighi connessi alle domande di pagamento determina riduzioni dell'importo del pagamento, che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso la completa esclusione ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020²⁴ (di seguito DM Condizionalità) e delle disposizioni regionali.

L'applicazione delle riduzioni, il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, descritti di seguito, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

5.1 Inadempienza dei criteri di ammissibilità, a impegni o altri obblighi

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative oppure altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo previsto.

Impegni

Si individuano i seguenti impegni minimi relativi al raggiungimento degli obiettivi totali stabiliti nel Piano Tecnico oggetto di concessione:

²⁴ Decreto 10 marzo 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.» (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 113 del 4 maggio 2020)



- il numero di abitazioni + unità locali da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s (UI over 100 Mbit/s)²⁵ con un punto di accesso a meno di 40 m;
- il numero di abitazioni + unità locali da servire con reti abilitanti velocità di almeno 30 Mbit/s (UI over 30 Mbit/s)²⁶;
- il numero di sedi PA da collegare in fibra ottica.

L'inadempienza connessa al mancato raggiungimento dei suddetti parametri/obiettivi nei valori vincolanti determinati nel Piano Tecnico oggetto di concessione comporta una riduzione o revoca del sostegno secondo i principi di gravità, entità e durata previsti dall'art. 35 par. 3 del Regolamento (UE) n. 640/2014. Le modalità di attribuzione del tasso di riduzione secondo l'allegato 6 del DM Condizionalità sono adattate alla peculiarità dell'impegno, la cui durata è indefinita, considerando altresì la gravità e l'entità dell'inadempienza direttamente proporzionali al numero di UI (over 100 e over 30) e sedi PA non raggiunte dal servizio. Pertanto il tasso di riduzione del sostegno sarà direttamente proporzionale alla percentuale di UI e sedi PA non collegate rispetto al totale di UI e sedi PA previsti da Piano Tecnico secondo un criterio che prevede una maggiorazione della riduzione per percentuali di UI e sedi PA non raggiunte comprese tra 11 e 50 e revoca totale del contributo per percentuali uguali o superiori a 51 come da seguente griglia e successiva tabella esemplificativa:

$$X = \% (\text{Totale UI+sedi PA non raggiunte} / \text{Totale UI+sedi PA prevista da Piano Tecnico})$$

$$Y (\text{Coefficiente di maggiorazione}) = 0,1$$

$X \leq 1\%$	Nessuna riduzione
$> 1\% \leq X \leq 10\%$	Tasso di riduzione direttamente proporzionale
$> 10\% \leq X \leq 50\%$	Tasso di riduzione proporzionale maggiorato del coefficiente Y
$X > 50\%$	Revoca totale del contributo

Di seguito una tabella con esempi di calcolo delle riduzioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi:

Importo Concessione	35.000.000,00 €
Tot UI (100+30) da Piano Tecnico	200.000
Sedi PA da Piano Tecnico	1000
X (Totale UI + sedi PA)	201.000
Y (coefficiente di maggiorazione)	0,1

²⁵ Reti abilitanti servizi con velocità di connessione superiore a 100Mbit/s in downstream e ad almeno 50Mbit/s in upstream

²⁶ Reti abilitanti servizi con velocità di connessione superiore a 30Mbit/s in downstream e ad almeno 15Mbit/s in upstream



Tot. (UI + sedi PA) non raggiunte	X (Tot. UI+sedi PA non raggiunte/Tot. UI+sedi PA)	Percentuale di riduzione	Percentuale di riduzione maggiorata per il coefficiente Y	Importo riduzione	Importo pagamento
2.010	1,00%	n.a.	n.a.	n.a.	€ 35.000.000,00
2.211	1,10%	1,10%	n.a.	€ 385.000,00	€ 34.615.000,00
5.628	2,80%	2,80%	n.a.	€ 980.000,00	€ 34.020.000,00
6.030	3,00%	3,00%	n.a.	€ 1.050.000,00	€ 33.950.000,00
...
16.080	8,00%	8,00%	n.a.	€ 2.800.000,00	€ 32.200.000,00
20.100	10,00%	10,00%	n.a.	€ 3.500.000,00	€ 31.500.000,00
20.301	10,10%	10,10%	11,11%	€ 3.888.500,00	€ 31.111.500,00
22.110	11,00%	11,00%	12,10%	€ 4.235.000,00	€ 30.765.000,00
25.125	12,50%	12,50%	13,75%	€ 4.812.500,00	€ 30.187.500,00
...
98.490	49,00%	49,00%	53,90%	€ 18.865.000,00	€ 16.135.000,00
100.500	50,00%	50,00%	55,00%	€ 19.250.000,00	€ 15.750.000,00
≥ 100.501	>50%	REVOCA TOTALE		€ 35.000.000,00	-

L'applicazione delle suddette riduzioni connesse agli obiettivi inclusi nel Piano Tecnico saranno applicate in domanda di pagamento a saldo del contributo.

Qualora il beneficiario non ottemperi alla presentazione della domanda di pagamento di saldo (operazione completata) nei tempi prestabiliti dalle Autorità competenti, salvo la concessione di eventuali proroghe da parte di queste ultime, saranno avviate le procedure di revoca dei contributi concessi.

La revoca dei contributi è, inoltre, prevista nei casi in cui il ritardo nella presentazione delle domande di pagamento determini la mancata presentazione delle spese alla Commissione ed il conseguente disimpegno delle risorse ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) 1306/2013.

Ciascuna AdG potrà individuare ulteriori impegni e le relative percentuali di riduzioni in caso di inadempienza.

Informazione e pubblicità

Nella tipologia di operazione della sottomisura 7.3 dei PSR con beneficiario MiSE si individuano i seguenti obblighi minimi di informazione e pubblicità:

- esposizione di un cartello temporaneo di cantiere in ciascun comune;
- esposizione di una targa permanente per comune e per tipologia di intervento (fibra, FWA, PCN);



- c) dimensioni, materiali e indicazioni grafiche di cartello e targa secondo quanto indicato in specifico documento²⁷
- d) informazione sul sito web del beneficiario (lett. a allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014).

Ciascuna AdG definisce la percentuale di riduzione da applicare al beneficiario inadempiente sulla base del proprio sistema di graduazione delle infrazioni. Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

Doppio finanziamento

Non sono ammissibili interventi che risultano finanziati con altri fondi ai sensi dell'articolo 30 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Al fine di verificare l'assenza di doppio finanziamento le fatture emesse dal Concessionario Open Fiber contengono il riferimento al CIG e al CUP del progetto. Le fatture emessa da Infratel al MiSE contengono sia il riferimento al CUP e CIG del progetto, sia la dicitura: "*Grande Progetto Banda Ultra Larga - PSR FEASR Regione xxxxxxxxxxxx 2014 – 2020*".

Altri obblighi

Nell'ambito della BUL – tipologia di operazione della sottomisura 7.3 con beneficiario MiSE – si individuano tra gli altri obblighi il rispetto della **normativa appalti** e il rispetto delle disposizioni in merito all'**aiuto di Stato**.

Ai sensi dell'art. 21 del D.M. Condizionalità nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, l'importo delle riduzioni da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinato sulla base del DM 10255 del 22 ottobre 2018²⁸, sancito d'intesa in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano repertoriato in atti n. 158/CSR del 6 settembre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 secondo quanto disposto da ciascuna Autorità di Gestione.

Le riduzioni calcolate sulla base del DM 10255 del 22 ottobre 2018 sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

²⁷ Secondo le specifiche riportate nel documento "*Obblighi di informazione e pubblicità – Cartellonistica interventi BUL*" e/o nelle specifiche disposizioni regionali

²⁸ Decreto 22 ottobre 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante: «Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.» (Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2019)



Il MiSE garantisce la corretta e tempestiva alimentazione della banca dati del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e della banca dati SARI relativamente all'aiuto n. SA 41647 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2016) 3931 del 30/06/2016.

Commentato [NDA1]: Da "approvare"

Altri casi di revoche e sanzioni

Gli aiuti concessi, anche se già in parte erogati, sono revocati in toto o in parte qualora:

- non venga realizzato l'intervento nei tempi previsti;
- siano realizzate opere sostanzialmente difformi da quelle previste dal Piano Tecnico ammesso al sostegno;
- non siano ottemperate specifiche prescrizioni previste dalle disposizioni attuative e negli atti di concessione;
- non siano raggiunti gli obiettivi del Piano Tecnico in relazione ai quali il sostegno è stato concesso;
- sia ostacolato il regolare svolgimento dei controlli (in base all'art. 59 par. 7 del reg UE 1306/2013);
- siano fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi previsti dalle presenti disposizioni e dalla normativa vigente nonché dagli atti regionali, nazionali e comunitari che saranno adottati in applicazione della normativa comunitaria per la programmazione 2014-2020, in particolare il Reg. (UE) n. 1305/2013 e il Reg. (UE) n. 809/2014.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite con interesse calcolato a tasso legale.

Sospensione del sostegno

In luogo della riduzione del sostegno, l'Ente responsabile può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito.

La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con piena soddisfazione dell'Ente responsabile, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'Ente responsabile applica la sanzione ove prevista.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

Calcolo di interessi



Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente documento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario

Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali

Nell'applicazione del presente documento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013 ed alle eventuali specifiche disposizioni regionali.

The logo consists of the text "RETE RURALE NAZIONALE" in a black, sans-serif font, stacked in two lines. Below this, the years "2014-2020" are displayed in a larger font, with each digit in a different color: 2 (orange), 0 (yellow), 1 (green), 4 (blue), 2 (purple), 0 (red), 2 (orange), 0 (yellow).



5.2 Indici di verifica

IMPEGNI ED OBBLIGHI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo D=Documentale V=Verifica in loco		Regola di applicazione della sanzione R=Riduzione E=Esclusione S=Sospensione		
			100%	5%	ex post	D	V	R	E	S
Mancato raggiungimento degli obiettivi totali previsti nel piano tecnico oggetto di concessione ²⁹ in termini di abitazioni / unità locali / PA servite / Popolazione (richiamati al paragrafo "Pagamento intermedio")	Bando di misura/Avviso/Atto di Concessione	Importo concesso	X	X		X	X	X	X	
Adeguatezza pubblicità dell'investimento	Allegato III del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014	Investimento	X	X	X		X	X		X
Doppio finanziamento	Art. 30 Reg. (UE) n. 1306/2013	Investimento	X	X		X	X	X	X	³⁰
Mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici	Art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014	Importo contratto	X	X	X	X	X	X	X	
Consentire lo svolgimento dei controlli in loco previsti da parte degli Enti competenti	Art. 59 par7 Reg. (UE) n. 1306/2013	Operazione	X	X	X	X	X	X	X	³¹
³² Mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso per il periodo di validità della Convenzione Operativa	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X			³³

²⁹ Nel piano tecnico sono individuati il numero di unità immobiliari, abitazioni e sedi PA da raggiungere, la popolazione potenzialmente raggiunta dal servizio e la velocità di connessione per comune.

Nei comuni in cluster C l'infrastruttura realizzata garantisce:

- almeno il 70% delle abitazioni e unità locali (al netto delle case sparse) raggiunto da reti abilitanti servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream
- il restante 30% delle abitazioni e unità locali (al netto delle case sparse) raggiunto da reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30M bit/s in downstream e ad almeno 15 Mbit/s in upstream
- il collegamento in modalità Fiber to the Home di tutte le sedi della PA (centrale e locale) dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici, almeno il numero di sedi indicato in concessione deve essere raggiunto;
- nei comuni in cluster D l'infrastruttura realizzata garantisce:
- il 100% delle abitazioni e unità locali (al netto delle case sparse) raggiunto da reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30M bit/s in downstream e ad almeno 15 Mbit/s in upstream
- il collegamento in modalità Fiber to the Home di tutte le sedi della PA (centrale e locale) dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici, almeno il numero di sedi indicato in concessione deve essere raggiunto.

³⁰ Non ammissibilità degli eventuali interventi che risultano finanziati con altri fondi

³¹ Non ammissibilità domanda di sostegno - Revoca degli aiuti

³² L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce, per qualsiasi investimento produttivo, un vincolo almeno quinquennale a decorrenza dalla data del pagamento a saldo del contributo o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile

³³ Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo e con riferimento ad abitazione/unità locali e PA coinvolte.



5.3 Riduzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento.

L'Ente Responsabile esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e determina gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni stabilite nel PSR, dal bando e delle disposizioni attuative dell'Ente stesso, accertando:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Reg. UE n. 809/2014.

5.4 Ordine di applicazione delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla non ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa erogabile sulla base dell'ammissibilità delle spese;
- all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.



6. Allegati

Allegato 1: Schematizzazione delle fasi di controllo

RETERURALE
NAZIONALE
20142020

Allegato 1: Schematizzazione delle fasi di controllo per la sottomisura 7.3 (BUI) dei PSR 2014-2020

Fasi	Attività	Ruoli e responsabilità *				Note
		MISE	Infratel	OP - Ente resp. contr. Amministrativi	OP - Ente resp. contr. Loco	
Collaudo delle opere	Predisporre il piano dei collaudi per singolo comune e lo comunica agli Enti interessati	I	R	I	I	Infratel, secondo una tempistica concordata comunica il piano dei collaudi agli OP/Enti responsabili dei controlli al fine di consentire ai funzionari incaricati dei controlli amministrativi ed in loco di parteciparvi
	Esegue il collaudo e predisporre il certificato di collaudo corredato di stato finale dei lavori, verbale di verifica dell'impianto, verbale di verifica ottica e misure ottiche, verbale di cessione delle infrastrutture	P	R	I	P	Gli OP/Enti responsabili dei controlli in loco acquisiscono copia della documentazione prodotta in esito al collaudo. Il MISE può delegare la sua presenza.
Presentazione della domanda di pagamento	Svolgimento "verifica preliminare" contestuale al collaudo	I	P	N.A.	R	Gli OP/Enti responsabili dei controlli in loco partecipano ai collaudi e redigono apposito verbale delle operazioni svolte nel corso della "verifica preliminare". I funzionari degli Enti possono richiedere l'integrazione del campione selezionato dal collaudatore
	Il beneficiario MISE presenta la domanda di pagamento corredata di tutta la documentazione tecnica e contabile individuata dalla Regione	R	I	I	I	Nella domanda di pagamento possono essere rendicontate esclusivamente spese afferenti collaudi di opere con esito positivo
Controlli Amministrativi della domanda di pagamento (art. 48 del Reg. UE 809/2014)	1. Verifica della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno o ultima revisione autorizzata;	I	I	R	I	L'Ente responsabile esegue i controlli previsti nell'ambito di questa fase e redige apposito verbale. La documentazione utilizzabile dall'istruttore nell'ambito del controllo amministrativo è costituita dal certificato di collaudo, che riporta il valore dell'opera realizzata e dai documenti amministrativo-contabili che dimostrano il pagamento del prezzo di concessione.
	2. Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	La visita sul luogo dell'operazione per verificare la realizzazione dell'investimento non viene eseguita perché le domande di pagamento sono selezionate per i controlli in loco (art. 48, par 5 lett. a).
Controlli in Loco della domanda di pagamento (art. 49 del Reg. UE 809/2014)	Verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario; Controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.	P	I	I	R	L'OP/Ente responsabile esegue i controlli previsti nell'ambito di questa fase e redige apposito verbale. Il controllo in loco tiene conto delle risultanze del collaudo di Infratel, e degli elementi acquisiti nel corso della "verifica preliminare" durante la quale vengono acquisiti riscontri, rilievi, misurazioni. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione (art. 49, par 2 Reg. UE 809/2014)

* **Ruoli:** R = Responsabile; I = Informato; P = Partecipa; N.A. = non applicabile